



TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA -SEZIONE LAVORO-

All'udienza del giorno 23/01/2025, innanzi al Giudice del Lavoro, dr. Francesco Bongioanni, viene chiamata la causa promossa da CARAPEZZA TERESA contro MIM

Si dà preliminarmente atto che la presente udienza viene tenuta con le modalità della videoconferenza in applicazione di quanto disposto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. e che la "partecipazione" telematica all'udienza dei difensori avviene con la piattaforma «TEAMS», software autorizzato dal DGSIA con provvedimento m_dog DOG07.20/03/2020.0004223.ID.

È presente per la ricorrente l'avv. PRESTIANNI VINCENZO.
Nessuno compare per il MIM

*I difensori dichiarano che la partecipazione all'udienza in remoto avviene con modalità tali da assicurare la pienezza e l'effettività del contraddittorio, che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
Si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e prendono atto del divieto di registrare l'udienza.*

L'avv. PRESTIANNI insiste in ricorso e nell'istanza di integrazione del contraddittorio.

All'esito della discussione,

IL GIUDICE

pronuncia la seguente

ORDINANZA

1. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "... , sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia non riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (Cass. 988/2017).

2. Ciò vale anche con riferimento alle procedure di mobilità nel mondo della scuola ed alla procedura in esame atteso che la sig.ra Carapezza ha agito in giudizio contro il MIM per ottenere il trasferimento <<presso un ambito afferente alla Provincia di Caltanissetta o, in via graduata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine



di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ovvero nelle domande di mobilità per l'a.s. 2017/2018 e successivi>>.

3. La pretesa attorea risulta suscettibile di determinare una modifica della situazione giuridica di coloro che sono collocati attualmente in posizione utile in relazione ai posti e agli ambiti territoriali rivendicati e, pertanto, postula un conflitto tra la ricorrente e coloro che subirebbero un detrimento dall'accoglimento della domanda.

4. Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso e la presente ordinanza devono essere notificati, quindi, a tutti i docenti di scuola primaria che hanno partecipato, per la classe di concorso EEEE, alla procedura di mobilità per l'a.s. 2016/2017 e che hanno ottenuto una sede in uno degli ambiti territoriali della Regione Sicilia. Questi ultimi vanno quindi considerati parti necessarie del processo e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.

5. Quanto alle modalità di notificazione ed all'istanza formulata da parte ricorrente di autorizzazione alla notifica mediante pubblicazione del ricorso sul sito web istituzionale del Ministero intimato, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., agevole e meno onerosa per la parte, si osserva che

- l'art. 151 c.p.c. dispone che il giudice possa d'ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita *“in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;
- l'art. 19 D.lgs. 33/2013, contenente norme sul *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”*, prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei *“bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione”*, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente – ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 – *“con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte”*;
- inoltre che ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;
- alla luce delle coordinate esegetiche sopra tracciate ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto rappresenta la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale.

P.Q.M.

visto l'art. 151 c.p.c.

AUTORIZZA

parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIM dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi



alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso, l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione degli estremi della presente ordinanza e l'avvertimento che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della stessa.

PRESCRIVE

che il MIM resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

DISPONE

che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento.

Avverte i controinteressati che potranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza.

* * *

P.Q.M.

RINVIA la causa all'udienza del **08/05/2025 per discussione e decisione.**

Visto l'art. 127-ter cpc, dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA alle parti termine perentorio fino al **08/05/2025 h 08:31** per il deposito telematico delle suddette note scritte.

Manda la Cancelleria per l'annotazione, nello storico del fascicolo telematico, delle modalità di trattazione.

I Difensori a conclusione dell'udienza dichiarano che la partecipazione mediante l'applicativo Teams è stata tale da non inficiare la pienezza e l'effettività del contraddittorio.

IL GIUDICE

Francesco Bongioanni

